





Comune di Regalbuto

Il sottoscritt _____ con recapito in _____ via _____
sottoscritt _____, in nome e per conto _____ dichiara di aver preso
visione delle prescrizioni riportate nel presente permesso di costruire accentuandole espressamente e dichiara
di avere ritirato oggi _____ l'originale del presente atto con i relativi allegati facenti parte
integrante dello stesso.

IL DICHIARANTE

SETTORE TECNICO GESTIONE DEL TERRITORIO
SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA

PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 1/2018 RILASCIATO AI SENSI
DELL'ART. 2 DELLA L.R. N. 7 DEL 29/02/1980 COME MODIFICATO DALL'ART. 5
DELLA L.R. N. 70 DEL 18/04/1981.

Valido solo ai
fini della
pubblicazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTA la richiesta di Concessione Edilizia in sanatoria presentata ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 7 del 29/02/1980 come modificato dall'art. 5 della L.R. n. 70 del 18/04/1981, in data 01/09/2017 prot. 17158 dai coniugi Di Vanni Francesco nato a Regalbuto (EN) il 13/02/1935 - Cod. Fisc. DVN FNC 35B13 H221F e Plumari Maria nata a Regalbuto (EN) il 25/06/1940 - Cod. Fisc. PLM MRA 40H65 H221H, entrambi residenti in via Nostra Donna n. 35, relativamente al fabbricato sito in via Nostra Donna n. 35 censito al N.C.E.U. al foglio 90 part. 836 sub. 1, sub. 3 (ex sub. 2), part. 837 sub. 1, sub. 5 (ex sub. 3 e 4) e sub. 6 (ex sub. 2), nella qualità di proprietari;

VISTE

- le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dai proprietari ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 nella quale attestano:
 - di non essere sottoposto a procedimento penale per gli artt. 416 bis "Associazione di tipo mafioso" 648 bis "Riciclaggio" e 648 ter del Codice Penale;
 - di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli artt. 416 bis "Associazione di tipo mafioso" 648 bis "Riciclaggio" e 648 ter del Codice Penale;
 - di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per i reati di cui agli articoli nn. 416 bis 648 bis del Codice Penale;
- i certificati del Casellario Giudiziale dei proprietari;
- l'autocertificazione sulla conformità alle norme igienico sanitarie resa dall'ing. Giuseppe Lanza in data 01/09/2017;
- le planimetrie catastali ove individuato il fabbricato, le destinazioni d'uso e le opere abusive realizzate;
- la documentazione integrata in data 23/11/2017 prot. n. 23611 e in data 05/02/2018 prot. n. 2633;
- la Delibera n. 65 con la quale il Consiglio Comunale, nella seduta del 08/02/1985 accoglieva la richiesta di condono edilizio in questione autorizzando il Sindaco al rilascio della Concessione edilizia in sanatoria previa l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 2 della L.R. 7/80 ed a condizione dell'ottenimento del Nulla Osta del Genio Civile;

- il parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale espresso in data 17/12/1984;
 - la nota datata 25/09/2017 prot. 188745 U.O. n. 9 inerente il deposito del Certificato d'Idoneità Sistemica del Genio Civile di Enna in ottemperanza al comma 2 dell' art. 32 della L.47/85 come recepito dall' art. 23 della L.R. 37/85;
 - che il fabbricato non è soggetto ad altri vincoli di cui agli artt. 32 e 33 della 47/85 per come sostituito in Sicilia dall' art.23 della L.R.37/85 e successive modifiche ed integrazioni per cui non risulta fra i casi di inammissibilità previsti dalla Legge;
 - che le opere abusive non risultano conformi al vigente strumento urbanistico;
 - la sentenza del TAR – Catania n. 648/89 del 26/04/1989 e rilevato pertanto che le opere abusive sono suscettibili dei benefici di cui all' art. 2 della L.R. n. 7 del 29/02/1980 come modificato dall' art. 5 della L.R. n. 70/81;
 - l'attestazione di versamento pari ad € 100,00 del 01/09/2017 per diritti di segreteria;
- CONSIDERATO** che sono state pagate le sanzioni pecuniarie calcolati in € 1.105,00 con bollettino postale del 02/03/2018, rideterminati in via definitiva ai sensi dell' art. 2 della L.R. n. 7/80 come modificato dalla L.R. 70/81;
- RILEVATO** che le opere abusive sono suscettibili dei benefici di cui alla Legge 7/80;
- VISTO** il progetto redatto dall'ing. Larza Giuseppe di Regalbuto correlato della sottocategoria documentazione:
- Tav. 1 – stralcio planimetria P.R.G., studio di dettaglio centro storico, planimetria P.A.I., stralcio catastrale, planimetria generale;
 - Tav. 2 – planimetrie stato di fatto;
 - Tav. 3 – prospetti e sezioni stato di fatto;
 - Relazione tecnica;
 - Relazione geologica redatta dal geologo Dott. Picardi Massimo;

RILASCIATA

Ai coniugi **Di Vanni Francesco e Plumari Maria** sopra generalizzati, ciascuno per i propri diritti, il Permesso di Costruire in sanatoria per l'abusivo edificio consistente nella realizzazione del fabbricato sito in via Nostra Donna n. 35 censito al N.C.E.U. al foglio 90 part. 836 sub. 1, sub. 3 (ex sub. 2), part. 837 sub. 1, sub. 5 (ex sub. 3 e 4) e sub. 6 (ex sub. 2), destinato a civile abitazione, comunque per come riportato nella relazione tecnica e negli elaborati grafici facenti parte integrante del presente e siglati al sottoscritto, in conformità alla documentazione prodotta, con le medesime destinazioni d'uso in esse riportate, nonché con l'osservanza dei regolamenti comunali di edilizia ed igiene.

Prescrizioni di carattere generale

- Nessuna altra modifica può essere apportata senza autorizzazione del Comune;
- Ai sensi del comma 2 dell' art. 39 della Legge 23/12/1994 n. 724, come sostituito dal comma 37 lettera C dell' art. 2 della Legge 23/12/1996 n. 662 il rilascio del permesso di costruire in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi;
- Non possono essere eseguiti lavori di modifica di opere sanate senza il preventivo rilascio di regolare atto autorizzativo;
- A seguito del rilascio del presente Permesso di costruire in sanatoria dovrà essere richiesto il certificato di abitabilità o agibilità ai sensi dell'art.35 della Legge 47/85.
- Il rilascio del presente atto non vincola il Comune in ordine a lavori che lo stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretese compensi o indennità salvo quanto previsto

da Leggi e regolamenti.

- E' prescritta l'osservanza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, anche se non richiamate nel presente provvedimento, le violazioni e le inosservanze delle norme vigenti o di quanto prescritto con la presente saranno punite come previsto dalla L.R.7/78, dalla L.R. 37/85 e dalla Legge 47/85.

Regalbuto li, 15/03/2018

L'ISTRUTTORE TECNICO

Geom. Giuseppe Amore



Il Dirigente del Settore Tecnico

Gestione del Territorio

(Dott. Ing. Vittorio Angelo Longo)


